

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2555-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro dell'Interno  
col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
col Ministro delle Finanze  
col Ministro del Tesoro  
col Ministro della Pubblica Istruzione  
col Ministro dei Lavori Pubblici  
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile  
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
col Ministro del Commercio con l'Estero  
col Ministro della Marina Mercantile  
col Ministro delle Partecipazioni Statali  
col Ministro della Sanità  
e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1967

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) per la durata della III tappa

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 1968

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e l'articolo 192 del Trattato istitutivo della Comunità Economica dell'energia atomica pongono a carico degli Stati membri *le misure di carattere generale o particolare* atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai detti trattati o determinati o risultanti dagli atti delle rispettive istituzioni delle due Comunità.

Gli atti delle istituzioni delle due Comunità ai quali si riferiscono le disposizioni citate, per la Comunità Economica Europea e per la Comunità Europea per l'energia atomica, sono:

il *regolamento*, che ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;

la *direttiva*, che vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva la competenza degli organi nazionali per la forma ed i mezzi atti a raggiungere quel risultato;

la *decisione*, obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati;

le *raccomandazioni* ed i *pareri*, che non sono vincolanti (articolo 189 del Trattato della CEE e art. 161 del Trattato della CEEA).

È fuori questione che le norme inserite nei trattati internazionali entrino a far parte dell'ordinamento giuridico interno per effetto della legge di ratifica che emana dal Parlamento e della conseguente pubblicazione di essa, secondo le norme costituzionali, nella *Gazzetta Ufficiale*. Esse sono fonte normativa di carattere primario nell'ordinamento interno e non hanno bisogno di legge di recezione, appunto perchè tutte le norme dei trattati sono recepite nel loro complesso in detto ordinamento con la legge di ratifica.

Ma, come si è detto, i Trattati della CEE e della CEEA prevedono altre norme (regolamenti, direttive, decisioni) che la dottrina definisce di carattere secondario, emananti dalle istituzioni comunitarie.

È anche pacifico che neppure queste norme hanno bisogno di legge di recezione giac-

chè per l'articolo 191 del Trattato della CEE e per l'articolo 165 del Trattato della CEEA esse hanno carattere obbligatorio per tutti gli Stati membri perchè emanazione di un potere normativo originario derivante dai trattati e, con la recezione delle norme dei trattati nell'ordinamento giuridico interno, il Parlamento ha approvato non soltanto le procedure per la loro emanazione, ma la loro inserzione in tale ordinamento.

Ma sia le norme primarie contenute nei Trattati sia le norme secondarie contenute negli atti vincolanti emanati dagli organi comunitari possono aver bisogno — secondo la dizione dell'articolo 5 del Trattato CEE e dell'articolo 192 del Trattato CEEA — di *misure* di carattere generale o particolare atte a garantirne l'esecuzione e ad adattarle alla legislazione nazionale.

Gli Stati membri hanno perciò il *potere-dovere* di provvedere a tali misure in sede legislativa o amministrativa.

D'onde la ragione del disegno di legge in esame.

Il disegno di legge propone la delega al Governo, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, perchè provveda con decreti legislativi:

a) a dare esecuzione alle misure previste:

1) da norme in esso indicate del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e del Protocollo relativo al commercio interno tedesco;

2) da norme del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

b) ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti emanati in virtù del Trattato della CEE e già operanti nello Stato e dalle direttive e dalle decisioni emesse dagli organi della CEE e della CEEA, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita.

c) a stabilire le sanzioni amministrative e le pene per le infrazioni alle norme di cui alla lettera b).

d) ad emanare le norme per l'applicazione della decisione 21 dicembre 1965 della

Commissione della CEE circa la nuova aliquota del diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti di Paesi terzi, non assoggettati a dazi doganali o tasse equivalenti o a prelievi ovvero hanno beneficiato della restituzione di tali dazi, tasse e prelievi.

Il tempo per il quale è previsto l'esercizio della delega legislativa è tutta la durata della terza ed ultima tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea che ha avuto inizio il 1° gennaio 1966 ed avrà termine il 31 dicembre 1969.

L'oggetto dei futuri decreti legislativi è dato nel disegno di legge dalle norme dei due Trattati e dagli atti delle Comunità in esso menzionati e dalla materia delle sanzioni amministrative e penali alle infrazioni nel disegno di legge indicate.

Infine i principi e criteri direttivi ai quali dovrà uniformarsi il potere delegato sono quelli contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica e nei programmi generali approvati in base ai Trattati medesimi.

Il disegno di legge prevede poi come forma di intervento preventivo del Parlamento nell'attuazione del potere di delega la istituzione di una Commissione Parlamentare composta di 15 senatori e 15 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

Come forma di controllo permanente il disegno di legge prevede una relazione annua al Parlamento da parte del Governo sulla Comunità Economica Europea dell'Energia Atomica, anche in relazione all'attuazione della delega in esame.

L'articolo 4 del disegno di legge ha per oggetto gli oneri che la sua attuazione comporta e le relative coperture. Ma di questo argomento, anche in relazione al parere della Commissione finanze e tesoro del Senato, si tornerà a trattare qui di seguito.

Nessuna questione se il Parlamento dovesse legiferare direttamente nelle singole materie.

La proposizione di un disegno di delega legislativa al Governo pone, invece, questioni d'ordine *politico-costituzionale e giuridico-costituzionale*:

a) Nell'ordine *politico-costituzionale* il primo quesito che si pone è la ragione per la quale viene richiesta una legge-delega.

È bene ricordare che per altre due volte, nella prima e nella seconda tappa della instaurazione del Mercato Comune — con le leggi 14 ottobre 1957, n. 1203, e 13 luglio 1965, n. 871 — il Parlamento ha concesso al Governo il potere di legiferare in materia di esecuzione dei Trattati della CEE e della CEEA; onde, pur nella riaffermazione della piena autonomia di ogni decisione parlamentare rispetto alle precedenti, non può non tenersi conto che esiste già in questo campo una volontà del Parlamento ripetutamente espressa nel senso della concessione e, quindi, della esistenza delle condizioni di concedibilità della delega. Non va nemmeno taciuto che l'esecuzione delle deleghe precedenti non dette luogo a inconvenienti di sorta.

La Commissione parlamentare assolse pienamente la sua funzione. Le disposizioni legislative delegate furono regolarmente emanate e sono in vigore.

Ora siamo alla terza ed ultima tappa della instaurazione del Mercato Comune, che va dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1969.

Sta di fatto che nei primi due anni di questa terza tappa il Governo ha provveduto in questa materia con iniziative legislative di altra natura, di cui si dirà tra poco, mentre ha predisposto il disegno di legge-delega attuale mediante il concerto, lungo e complesso, del Ministero degli affari esteri con sedici altri Ministeri (vedasi il frontespizio del documento in esame).

Nei primi due anni il Governo ha presentato al Parlamento i seguenti tre disegni di legge:

1) disegno di legge (atto n. 2512/S) recante: « *Finanziamento di una indagine sulla struttura delle aziende agricole* », predi-

sposto in applicazione dei Regolamenti comunitari n. 70 del 1966 e n. 35 del 1967;

2) disegno di legge (atto 2588/S) recante: « *Norme per l'ammissione dei cittadini degli Stati membri della CEE a svolgere l'attività di interprete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati, nonché a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani* »;

3) disegno di legge relativo all'« *Erogazione di provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo e alla concessione di borse di studio ai loro figli* ». (Il disegno di legge è stato predisposto in esecuzione della Decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee del 22 dicembre 1966).

Il Parlamento, purtroppo, preso da altro lavoro, non ha provveduto a deliberare su di essi.

In secondo luogo il Governo ha emanato i seguenti decreti-legge, dal Parlamento convertiti in legge:

1) decreto-legge n. 795 dell'11 settembre 1967 (convertito nella legge 31 ottobre 1967, n. 999) riguardante: « *Attuazione di una disciplina di mercato per la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna di commercializzazione 1966-67* ».

(Questo decreto-legge è stato emanato in adempimento del Regolamento n. 136 del 1966 e della risoluzione del Consiglio del 26 luglio 1966);

2) decreto-legge n. 1051 del 21 novembre 1967 (convertito in legge) recante: « *Norme per la integrazione di prezzo per l'olio di produzione 1967-68* », emanato in applicazione dei Regolamenti comunitari n. 136 del 1966 e n. 754 del 1967;

3) decreto-legge n. 912 del 9 novembre 1966 (convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143) recante: « *Integrazione di prezzo ai produttori di olio di oliva e modificazioni al regime fiscale degli olii* ».

(Questo decreto-legge è stato emanato in adempimento del Regolamento comunitario n. 136 del 1966);

4) decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967 (convertito nella legge 13 maggio 1967, numero 267) relativo all'attuazione di *interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli*.

(Questo decreto-legge è stato emanato in adempimento dei Regolamenti comunitari n. 23 e n. 159, rispettivamente del 1962 e del 1966);

5) decreto-legge n. 288 del 20 maggio 1967 (convertito nella legge 14 luglio 1967, n. 548) concernente « *la denuncia delle superfici seminate a grano duro* ».

(Questo decreto-legge è stato emanato in adempimento della Decisione del Consiglio del 15 dicembre 1964);

6) decreto-legge n. 461 del 27 giugno 1967 (convertito nella legge 14 luglio 1967, n. 562) relativo all'« *integrazione di prezzo per il grano duro* ».

(Questo decreto-legge è stato emanato in esecuzione dei Regolamenti comunitari numero 19 del 1962, n. 120 del 1967 e n. 135 del 1967).

Infine, nel settore tariffario, il Governo, avvalendosi della legge-doganale in materia doganale, ha emanato i seguenti 19 decreti legislativi attinenti alla esecuzione dei Trattati di Roma:

1) decreto del Presidente della Repubblica n. 456 del 4 maggio 1966 recante norme: « *Rettifiche a contingenti tariffari previsti dalla tariffa dei dazi doganali* »;

2) decreto del Presidente della Repubblica n. 466 del 4 maggio 1966, concernente: « *Sospensioni o riduzioni daziarie per l'anno 1966 per alcuni prodotti* »;

3) decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 31 marzo 1966, recante: « *Aumento del contingente tariffario di importazione di uve secche dalla Turchia* »;

4) decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 31 marzo 1966, recante: « *Contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto, per l'anno 1966* »;

5) decreto del Presidente della Repubblica n. 687 del 5 agosto 1966, concernente: « *Applicazione del diritto per traffico di perfezionamento relativo alle merci esportate verso la Grecia* »;

6) decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1966, recante: « *Agevolazioni daziarie per alcuni prodotti, entro limiti contingentali* »;

7) decreto del Presidente della Repubblica n. 943 del 31 ottobre 1966, concernente *la nozione di prodotti originarii e di metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione del titolo 1° della Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascia*;

8) decreto del Presidente della Repubblica n. 681 del 5 agosto 1966, recante: « *Agevolazioni daziarie per alcuni prodotti* »;

9) decreto del Presidente della Repubblica n. 694 del 5 agosto 1966, recante: « *Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione* »;

10) decreto del Presidente della Repubblica n. 683 del 5 agosto 1966, recante: « *Tasse di compensazione dovute all'importazione di alcuni prodotti* »;

11) decreto del Presidente della Repubblica n. 1168 del 10 dicembre 1966, recante: « *Contingenti tariffari a dazio ridotto* »;

12) decreto del Presidente della Repubblica n. 1177 del 16 dicembre 1966, recante: « *Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali, nonchè alle tasse di compensazione dovute all'importazione di alcuni prodotti* ».

13) decreto del Presidente della Repubblica n. 1237 del 2 dicembre 1966, concernente: « *Temporanee sospensioni o riduzioni daziarie per alcune materie prime destinate all'industria siderurgica e chimica e per alcuni prodotti tropicali* »;

14) decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 13 febbraio 1967, recante: « *Aumento del contingente tariffario di importazione di uve secche dalla Turchia, a decorrere dal 1° gennaio 1967* »;

15) decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 27 maggio 1967, concernente: « *Nozione di origine per alcuni prodotti ai fini dell'applicazione del titolo 1° del Trattato di associazione fra la CEE e gli Stati africani e Malgascia* »;

16) decreto del Presidente della Repubblica n. 628 del 27 luglio 1967, per: « *Appli-*

*cazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli* »;

17) decreto del Presidente della Repubblica n. 505 del 5 luglio 1967, concernente: « *Modificazioni alla nomenclatura della tariffa doganale e IX riduzione dei dazi intercomunitari* »;

18) decreto del Presidente della Repubblica n. 927 del 15 settembre 1967, recante: « *Istituzione di una tassa di compensazione all'importazione di solfuro di carbonio* »;

19) decreto del Presidente della Repubblica n. 901 dell'11 ottobre 1967, recante: « *Disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della CEE* ».

Altri due schemi di disegni di legge sono già pronti, ma la imminente fine della legislatura non consente che siano presi in esame.

Il disegno di legge in esame presentato al Parlamento il 25 novembre 1967 ha, dunque, i precedenti di tutta un'attività legislativa già posta in essere e un lavoro di concerto tra diciassette Ministeri, che, quali che siano le non confortanti considerazioni sui movimenti della macchinosa struttura statale, occorre riconoscere essere stati indispensabili perchè l'iniziativa della legge-delega si concretasse.

Ogni addebito di ritardo nella presentazione del disegno di legge in esame non appare, dunque, giusto, tanto più che non esisteva una esigenza di continuità tra le varie leggi-deleghe in questa materia. La continuità è necessaria nell'esercizio dell'attività legislativa ai fini dell'esecuzione dei Trattati e non nel modo — diretto o delegato — di legiferare.

La questione resta, perciò, limitata a stabilire se la richiesta di una legge-delega sia, allo stato attuale, giustificata o meno.

Alla domanda può risponderci, a parere della Commissione, positivamente e per due ordini di motivi:

il primo è di carattere generale. Si tratta di materie ampie, complesse e, soprattutto, di natura prevalentemente tecnica che richiedono un impegno di tempo e un genere di attività da cui appare opportuno liberare

il Parlamento. D'altronde la legge-delega è un atto di fiducia politica che il Parlamento fa al Governo perchè ad esso si sostituisca nella potestà legislativa quando ragioni di convenienza, di praticità, di urgenza lo richiedano (tipico l'esempio delle leggi-delega per la emanazione dei codici) e nella specie queste ragioni ricorrono;

il secondo motivo che giustifica in questo momento la legge-delega è d'ordine particolare.

La imminente fine della legislatura e la vacanza nell'esercizio della funzione legislativa ordinaria, sia nell'ultimo tempo della legislatura che termina sia nel primo tempo di quella che le succede, richiedono che si provveda a non creare discontinuità — che questa volta, data la vacanza parlamentare, sarebbero inevitabili — nella esecuzione dei Trattati di Roma.

Nè potrebbe concepirsi una delega limitata ad un tempo più ristretto di quello residuo dell'intera terza tappa perchè ciò comporterebbe necessariamente stabilire a quale parte dei suoi oggetti la delega ridotta dovesse riferirsi, cioè a quale materia dovesse darsi priorità e prevalenza rispetto ad altre, mentre tutta la materia è inscindibile e priorità e prevalenze possono essere richieste da ragioni che non possono non essere lasciate alla valutazione del potere delegato.

Ma ricorrono nel caso in esame anche motivi d'urgenza particolare che giustificano la concessione della delega e che consistono in alcune scadenze anticipate rispetto alla fine del periodo transitorio, le quali richiedono l'adozione di uno strumento legislativo di pronto intervento. Le principali di tali scadenze anticipate, certe o prevedibili, sono le seguenti:

1) *Unione doganale*. Entrerà in vigore al 1° luglio 1968, con un anno e mezzo di anticipo sulla data del 31 dicembre 1969, prevista dal Trattato istitutivo della CEE.

Con l'Unione doganale verrà istituita la tariffa esterna comune e verrà attuata, con la completa soppressione dei dazi doganali all'interno della Comunità, la libera circola-

zione delle merci e dei servizi fra gli Stati membri.

Alla stessa data del 1° luglio 1968 dovrà entrare in vigore il regolamento sulla libera circolazione della manodopera, di particolare importanza per la sistemazione dei lavoratori italiani nell'area comunitaria.

2) *Armonizzazione degli istituti e disposizioni doganali*. In vista dell'anticipata realizzazione dell'unione doganale, occorrerà realizzare, entro il 1° luglio 1968, la uniformizzazione delle disposizioni nazionali, nonché dei vari istituti doganali. Analogamente, alla stessa data, dovrà entrare in vigore una proposta di decisione della Commissione al fine di eliminare le formalità amministrative che ancora ostacolano la libera circolazione delle merci negli scambi intracomunitari (licenze, autorizzazioni, visti tecnici, attestazioni, certificati, eccetera).

3) *Diritto di stabilimento*. Una serie di direttive comunitarie, in corso di approvazione, in materia di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, entrerà in vigore nei prossimi mesi per assicurare l'esercizio in tutto il territorio della Comunità di un complesso di attività professionali da parte dei cittadini dei Paesi membri.

4) *Il diritto delle società*. Nei prossimi mesi dovrà essere firmata tra gli Stati membri una convenzione destinata a facilitare le fusioni di società soggette a legislazioni nazionali diverse e dovranno essere approvate direttive intese ad armonizzare le disposizioni nazionali in materia di costituzione di società.

5) *Libera circolazione dei capitali*. Anche in questo settore sono allo studio norme comunitarie da attuare prima della fine del periodo transitorio.

6) *Armonizzazione delle legislazioni fiscali*. Tutto questo settore sarà oggetto di una serie di direttive comunitarie, una parte delle quali dovrà essere applicata prima del 31 dicembre 1969 (soppressione delle « frontiere fiscali », regimi fiscali dell'agricoltura, eccetera).

7) *Politica sociale*. A parte il suaccennato problema della libera circolazione dei lavoratori, dovranno essere adottate nell'or-

dinamento italiano, nei prossimi mesi, a seguito di corrispondenti direttive comunitarie, diverse norme in materia di riadattamento e mobilità professionale e geografica dei disoccupati, in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, in materia di assegni familiari, di alloggi per i lavoratori migrati, di parità salariale tra lavoratori e lavoratrici, eccetera. Nello stesso quadro rientra il problema della formazione professionale in agricoltura.

8) *Politica della ricerca scientifica.* Si prevede di poter stabilire forme di cooperazione fra i Paesi membri prima della fine del periodo transitorio in qualcuno dei settori già indicati dal Consiglio delle Comunità: informazione, telecomunicazioni, sviluppo dei nuovi mezzi di trasporto, oceanografia, siderurgia, metalli non ferrosi, lotta contro i rumori ed altre nocività, meteorologia.

9) *Politica energetica.* È attualmente in esame una direttiva comunitaria, che dovrebbe essere di prossima approvazione, per attuare una politica comune in materia di stoccaggio di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, mentre altre norme sono allo studio per stabilire forme di collaborazione fra le imprese dei Paesi membri e per rafforzare la posizione concorrenziale di questi ultimi nei confronti delle imprese dei Paesi terzi.

10) *Politica agricola comune.* Tra qualche mese, e comunque non oltre il 1° luglio 1968, dovranno entrare in vigore i nuovi regolamenti comunitari relativi alle carni bovine e ai prodotti lattiero-caseari. Prima della fine del periodo transitorio dovranno inoltre essere adottati i nuovi prezzi agricoli per i cereali e per l'olio d'oliva, mentre a partire dal 1° luglio 1968 verrà fissato anche il prezzo unico per lo zucchero.

11) *Politica comune dei trasporti.* Un memorandum presentato da parte italiana e contenente proposte di misure da adottare in materia di politica dei trasporti è in corso di esame in sede comunitaria. Date le reazioni favorevoli degli altri Paesi membri e della Commissione all'iniziativa italiana è prevedibile che ad una decisione comunitaria si giunga prima della fine del periodo transitorio, con conseguente necessità di

adozione nel nostro ordinamento interno di corrispondenti norme di legge.

12) *Politica commerciale comune.* Benchè all'adozione di una politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi debba arrivarsi, secondo il Trattato di Roma, soltanto alla fine del periodo transitorio, non è da escludere che per qualcuna delle materie oggetto di esame da parte della Commissione dei Paesi membri (regolamento anti-dumping, lista comune liberazione importazioni comunitarie dei contingenti quantitativi, eccetera) si possa decidere l'applicazione prima della data del 31 dicembre 1969.

Infine il Consiglio delle Comunità europee ha concesso recentemente provvidenze finanziarie a favore dei lavoratori italiani licenziati dalle nostre miniere di zolfo; le norme di applicazione relative debbono ora essere introdotte nel nostro ordinamento.

Per completare il quadro dei motivi d'ordine politico-costituzionale che legittimano la legge-delega, non va trascurata la considerazione che una Commissione composta di 15 senatori e di 15 deputati affiancherà il Governo nell'esercizio della sua funzione legislativa (articolo 3) (anche durante il periodo di vacanza parlamentare) sicchè il Parlamento potrà sempre esercitare funzione di collaborazione e di controllo e sarà continuativamente informato sulla esecuzione della delega.

Una informazione periodica il Parlamento avrà pure dalla relazione annuale del Governo prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1 e che deve estendersi anche all'attività dipendente dall'attuazione della delega.

b) e passiamo alle questioni di ordine giuridico-costituzionale. Il quesito sta qui nello stabilire la rispondenza o meno del disegno di legge-delega in esame ai requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione.

La risposta al quesito è — a parere della Commissione — positiva:

quanto al tempo per l'esercizio della delega esso è chiaramente determinato e limitato: dalla emanazione della legge-delega fino al 31 dicembre 1969.

quanto all'oggetto esso è egualmente e chiaramente definito nel disegno di legge.

La parola « oggetti » usata dalla Costituzione va intesa nel senso di materia e la materia in questo disegno di legge è data:

1) dal preciso richiamo a disposizioni dei Trattati della CEE e della CEEA il cui contenuto è quello di atti cognitivi al Parlamento.

Obiezione del tutto formalistica sarebbe quella secondo la quale si richiedesse che nella legge-delega siano riportati i testi degli articoli e dei Capi dei Trattati menzionati. Il richiamo agli articoli e ai Capi è più che sufficiente perchè il Parlamento conosca l'oggetto del potere che deferisce al Governo.

Tuttavia, si dà qui un breve riassunto della materia alla quale le disposizioni citate si riferiscono.

Nel primo punto della lettera *a*) dell'articolo 1 sono stati espressamente menzionati: l'articolo 11, che prevede l'impegno degli Stati membri della CEE di adottare tutte le disposizioni idonee a consentire l'esecuzione — nei termini stabiliti — degli imponenti in materia di dazi doganali; l'articolo 14, che disciplina le riduzioni dei dazi fra gli Stati membri durante il periodo transitorio, fino alla loro completa abrogazione al perfezionamento dell'Unione doganale anticipata al 1° luglio 1968; gli articoli da 25 a 28, che prevedono la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, le modificazioni e le misure da adottarsi; l'articolo 33, che disciplina il ritmo della trasformazione dei contingenti bilaterali aperti da ciascuno Stato membro agli altri Stati membri in contingenti globali, accessibili senza discriminazione a tutti gli altri Stati CEE; l'articolo 37, che riguarda il riordinamento dei monopoli che presentano un carattere commerciale, in modo da escludere alla fine del periodo transitorio qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunità « per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi »; gli articoli da 38 a 45, che si riferiscono all'attuazione del mercato comune agricolo e alla politica agricola comune; gli articoli da 48 a 51, che trattano della libera circolazione dei lavoratori che ver-

rà instaurata a decorrere dal 1° luglio 1968; gli articoli da 52 a 58, che prevedono l'abolizione di ogni forma di restrizione alla « libertà di stabilimento » dei cittadini per lavori indipendenti e l'esercizio di professioni; gli articoli da 59 a 66, che stabiliscono la graduale soppressione nel periodo transitorio delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità; gli articoli da 67 a 73, che sanciscono la graduale liberazione del movimento dei capitali per il buon funzionamento del mercato comune; gli articoli da 75 a 84, che postulano l'instaurazione di una politica comune dei trasporti, di cui si prevede una notevole attuazione nei prossimi mesi con l'emanazione di vari regolamenti; gli articoli da 85 a 98, che contemplano una serie di norme relative alle regole di concorrenza applicabili alle imprese, alle pratiche di *dumping*, agli aiuti statali e regionali alle imprese nonchè alle disposizioni fiscali; gli articoli da 100 a 102, che si riferiscono al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che possono incidere sull'instaurazione o sul funzionamento del Mercato comune e alla eliminazione delle distorsioni delle condizioni di concorrenza; l'articolo 115, che prevede l'esecuzione da parte degli Stati membri delle misure di politica commerciale; gli articoli da 117 a 120, che si riferiscono alla realizzazione della politica sociale attraverso la promozione di una stretta collaborazione fra gli Stati membri, in particolare nelle materie riguardanti l'occupazione, il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro, la formazione e il perfezionamento professionale, la sicurezza sociale, la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, l'igiene del lavoro, il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori.

La materia di delega relativa alla Comunità europea dell'energia atomica è quella la dei Capi III, VI e IX del Titolo II del Trattato.

Il *Capo III* contiene le disposizioni relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.



La Commissione della CEEA stabilisce le norme fondamentali per detta protezione (articoli 30, 31 e 32) e ciascuno Stato membro deve stabilire le disposizioni legislative, regolamenti e amministrative che ne garantiscono l'osservanza, adottare le misure necessarie per l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale, adottare le disposizioni supplementari di protezione sanitaria nei luoghi dove debbono effettuarsi gli esperimenti; provvedere agli impianti necessari per il controllo permanente della radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo e, in genere, della osservanza delle norme fondamentali. La inosservanza da parte di uno Stato membro di tali norme importa il deferimento immediato alla Corte di Giustizia (articoli 33, 34, 35 e 38).

Il *Capo VI* ha per oggetto l'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse, mediante una politica comune e con la costituzione di un'Agenzia che dispone di un diritto di opzione su tali prodotti e del diritto esclusivo di concludere contratti per la loro fornitura all'interno o all'esterno della Comunità.

Gli Stati membri debbono garantire l'esercizio delle funzioni dell'Agenzia sul loro territorio; possono costituire l'organismo o gli organismi competenti a rappresentare, nei confronti dell'Agenzia, i produttori e gli utilizzatori dei territori non europei che sono sotto la loro giustificazione; debbono comunicare all'Agenzia le informazioni necessarie al suo funzionamento; uniformarsi alla politica comune di approvvigionamento, pena la presunzione di rinuncia stabilita dall'articolo 70; dare corso, ove lo credano, alle raccomandazioni della Commissione sulle disposizioni tributarie o minerarie e sullo sviluppo della ricerca e della coltivazione mineraria (articoli 52, 55, 56, 70 e 71).

Il *Capo IX* contiene le disposizioni sul Mercato comune nucleare. Per esse, gli Stati membri aboliscono, un anno dopo l'entrata in vigore del Trattato, tra loro ogni dazio all'importazione e all'esportazione o tassa equivalente e ogni restrizione quantitativa (articolo 93); stabiliscono una tariffa

doganale comune alle condizioni previste dall'articolo 94; aboliscono qualsiasi restrizione, fondata sulla cittadinanza, all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare nei confronti di cittadini degli altri Stati (articolo 96); eliminano qualsiasi restrizione per le persone fisiche o giuridiche sottoposte alla loro giurisdizione che nella Comunità vogliano partecipare alla costruzione di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale (articolo 97); adottano le misure necessarie per facilitare le assicurazioni sul rischio atomico (articolo 98); danno esecuzione, ove lo credano, alle raccomandazioni della Commissione per facilitare il movimento dei capitali (articolo 99); danno le disposizioni necessarie per la moneta con cui vanno effettuati i pagamenti nel settore e ai trasferimenti di capitali e di salari (articolo 100).

2) quanto al Protocollo relativo al commercio interno tedesco, a cui si riferisce l'articolo 1, lettera *a*), n. 1, trattasi del documento secondo il quale, sul presupposto che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, ciascuno Stato membro della CEE può adottare misure idonee a prevenire le difficoltà eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra uno Stato membro e i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile.

3) quanto ai Regolamenti già operanti nell'ordinamento dello Stato a norma dell'articolo 189 del Trattato della CEE e quanto alle direttive e alle decisioni già emesse dagli Organi della CEE e della CEEA (articolo 1 lettera *b*) si tratta di atti già emanati il cui contenuto è anch'esso cognito e chiaramente risultante da tali atti.

4) le stesse cose vanno dette per la Decisione 21 dicembre 1965 della Commissione CEE circa la nuova aliquota del diritto di traffico verso i Paesi membri, delle merci in cui siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che hanno goduto di esenzioni o di

benefici doganali. È un atto, anche questo, dal contenuto preciso e definito che può essere legittimamente assunto come oggetto di delega legislativa.

Infine, la facoltà concessa al Governo di legiferare in materia di sanzioni amministrative e penali per la infrazione alle norme dei Regolamenti, delle direttive e delle decisioni comunitarie, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, mentre costituisce un oggetto ben definito della potestà legislativa delegata, risponde ad una esigenza quanto mai ineludibile: chiarire, cioè che le sanzioni previste dall'articolo 650 del codice penale relativamente alle infrazioni ai provvedimenti legalmente dati dell'autorità, devono estendersi alle violazioni dei provvedimenti dipendenti dalla esecuzione dei Trattati comunitari.

Resta ora da trattare la questione dei principi e dei criteri direttivi ai quali deve uniformarsi il Governo nell'esercizio della funzione legislativa.

È pacifico che i principi e i criteri direttivi che le Camere devono determinare esplicitamente la duplice funzione di limitazione della libertà dell'organo delegato e di possibilità di una sostanziale, preventiva partecipazione dell'organo delegante alla formulazione delle norme che saranno adottate dall'organo delegato.

Le Camere debbono, cioè, nelle linee principali, fissare lo schema del contenuto delle norme da emanare secondo un fine di politica generale.

A questo requisito il disegno di legge pienamente risponde. Esso, infatti, stabilisce che l'attività legislativa del Governo dev'essere regolata secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della CEE e della CEEA. Ora, i principi che regolano i Trattati delle due Comunità, oltre che dal contenuto generale di essi, risultano precisati:

per la Comunità Economica Europea dalle norme contenute nella Parte prima (dall'articolo 1 all'articolo 8) intitolata appunto: « Principi »;

per la Comunità Europea dell'Energia Atomica dal Titolo 1° e dal Titolo 2° (dall'articolo 1 all'articolo 11) del Trattato.

Per le sanzioni d'ordine penale e amministrativo previste dalla lettera *c*) dell'articolo 1 i criteri e le direttive sono dati dalla natura e dai limiti delle pene applicabili nella materia in deroga alle norme del codice, e non pare debba richiedersi di più. Evidentemente per tutto il resto — e non occorre dirlo nella legge delega — valgono i principi generali del diritto e del diritto penale in particolare.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede le norme relative agli oneri e alla copertura finanziaria.

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha dichiarato di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge, ma ha proposto che l'articolo 4 sia emendato al primo e al terz'ultimo comma, sostituendo alla formulazione proposta le seguenti nuove formulazioni:

1° comma « All'onere per il pagamento della quota di contribuzione dovuta al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, di lire 30.300 milioni per l'anno finanziario 1967 e di lire 114.700 milioni per l'anno finanziario 1968, si farà fronte mediante corrispondenti riduzioni, di pari importo, degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

terz'ultimo comma: « All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 51 del Trattato che istituisce la comunità economica europea si farà fronte: « quanto a lire 200 milioni, per l'anno finanziario 1966, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario suddetto, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 200 milioni, per l'anno finanziario 1967, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 500 milioni, per l'anno finanziario 1968, con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario suddetto ».

La Commissione affari esteri non ha ragione di opporsi alla richiesta della Commissione finanze e tesoro e fa propri gli emendamenti suggeriti.

Questa relazione non va chiusa senza una considerazione di fondo.

Nei dieci anni già decorsi del periodo transitorio, il Mercato comune europeo si è progressivamente ed efficientemente instaurato secondo i fini dei Trattati, con un ritmo più celere delle originarie previsioni e con indiscutibile vantaggio delle economie dei Paesi membri.

Il relatore può fare testimonianza di un dibattito svoltosi a Strasburgo in una riunione congiunta dell'Assemblea del Consiglio d'Europa e del Parlamento europeo su questo tema e al quale ebbe l'onore di partecipare.

Sulla base della relazione di un delegato italiano, l'onorevole Pedini, fu riconosciuto che « malgrado i timori espressi nella fase iniziale, anche l'evoluzione propriamente economica delle Comunità è stata più favorevole del previsto: lo conferma il fatto che si sono potute evitare le temute ripercussioni negative del processo di integrazione sulle singole economie della Comunità (basti rilevare che i contributi richiesti al Fondo sociale per la riconversione di imprese e la rieducazione professionale sono stati di gran lunga inferiori al previsto); lo conferma il fatto che, nell'area della Comunità, si è andato realizzando un maggior equilibrio regionale, un più razionale e promettente rapporto tra economia primaria, secondaria e terziaria, una migliore specializzazione produttiva dei singoli mercati nazionali. Proprio tutto ciò ha consentito che, nel pieno rispetto delle finalità dettate dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del Trattato della CEE i vantaggi dell'evoluzione comunitaria non si siano limitati al settore economico: tra il 1958 e il 1965 il consumo privato nella Comunità — ad esempio — è aumentato di un terzo, la disoccupazione è scesa dal 3,6 per cento all'1,7 per cento della popolazione attiva, le retribuzioni sono aumentate più rapidamente che nella maggior parte degli altri Paesi industrializzati, il reddito annuo netto dei lavoratori dell'industria ha avuto un au-

mento medio del 40 per cento in valore reale ».

Sul piano comparativo la relazione informa che:

« a) dal 1958 al 1965 il prodotto sociale lordo è aumentato:

nella Comunità del 45 per cento;  
nell'EFTA del 34 per cento;  
nel Regno Unito del 29 per cento;  
negli USA del 38 per cento;

« b) dal 1958 al 1965 la produzione industriale è aumentata:

nella Comunità del 56 per cento;  
nel Regno Unito del 31 per cento;

« c) dal 1958, alla fine del 1965, gli scambi intracomunitari sono aumentati del 38 per cento (contro un aumento del 112 per cento negli scambi tra i Paesi dell'EFTA dal 1959 al 1966) e gli scambi extracomunitari sono aumentati del 153 per cento ».

In ordine al livello di partecipazione della Comunità al commercio generale mondiale la relazione constata:

« a) La Comunità è diventata il più grande *partner* commerciale del mondo (la sua aliquota sul totale delle esportazioni effettuate nel mondo, che era nel 1955 il 16,1 per cento è salita nel 1965 già al 18,8 per cento, mentre nello stesso anno l'aliquota della Gran Bretagna è stata del 7,4 per cento e quella degli Stati Uniti del 14,5 per cento).

« b) Nel 1954 il 25 per cento delle esportazioni globali di tali beni proveniva dagli Stati Uniti, il 20 per cento dalla Gran Bretagna ed il 15 per cento dalla Germania occidentale. Nel 1965 l'aliquota americana scendeva al 19,8 per cento, quella britannica al 13 per cento, mentre solo l'aliquota tedesca registrava un aumento salendo al 19,8 per cento ( in sostanza, la Repubblica federale di Germania, Francia e Italia realizzavano nel 1965 il 35 per cento delle esportazioni mondiali di beni industriali e i Paesi comunitari nel loro complesso, coprono attualmente, quanto alle esportazioni di beni industriali, un'aliquota superiore più del doppio a quella degli Stati Uniti) ».

« La Comunità non ha fatto dunque una politica commerciale restrittiva nei confron-

ti del mondo esterno: una ulteriore conferma ci viene dal suo commercio con i Paesi terzi. Questo, pur essendosi sviluppato con minor rapidità del commercio interno, non è comunque infatti diminuito: è anzi aumentato più rapidamente della media mondiale (nel periodo 1955-1965 le importazioni della CEE da Paesi terzi sono aumentate del 109 per cento, mentre l'aumento intero è stato pari solo all'83 per cento).

La conclusione del relatore è che il rapido aumento della produzione industriale e delle esportazioni della Comunità « ha determinato automaticamente conseguenze importanti sulla struttura stessa dell'economia mondiale e tutto ciò ha confermato che il mercato comune europeo non è nato come fenomeno autarchico ma come struttura economico commerciale "aperta sul mondo" e istintivamente portata alle ampie collaborazioni ».

Sintomo positivo del progresso di tutte e tre le Comunità è stato poi indubbiamente la fusione degli Esecutivi della CEE, della CEEA e della CECA, che, in applicazione del Trattato dell'8 aprile 1965, è stata realizzata nel luglio 1967 con l'insediamento della Commissione unica al luogo delle tre Commissioni esistenti.

Inoltre la domanda della Gran Bretagna di adesione alle tre Comunità — secondata dall'Italia, dalla Repubblica federale tedesca, dal Belgio, dai Paesi Bassi e dal Lussemburgo — e irragionevolmente avversata dalla Francia; le analoghe domande dell'Irlanda, della Danimarca e della Norvegia e la manifestazione di volontà della Svezia di stabilire con le Comunità un rapporto associativo che tenga conto del suo *status* di Paese neutralizzato, vanno considerate come dimostrazione del riconoscimento da parte di detti Paesi della validità dell'azione intrapresa dall'Europa dei sei e costituiscono la premessa per il superamento della dualità tra Europa dei sei ed Europa dei sette (EFTA) che certamente non facilita una politica europeistica di largo respiro.

Il 1° gennaio 1970 il Mercato Comune entrerà pienamente in funzione. Nessuna proroga delle tre tappe del periodo transitorio, pur prevista dal Trattato, è stata necessaria.

La terza tappa riveste una particolare importanza in quanto in essa dovranno completarsi le intese tra i Paesi membri per l'ingresso nella fase definitiva. Le difficoltà iniziali, non semplici a seguito dell'interruzione dei lavori comunitari per la nota presa di posizione francese in materia di politica agricola, sono state superate.

Con le nuove intese realizzate e da realizzare nella terza tappa una serie di obiettivi di vasta portata deve essere raggiunta: in materia di finanziamento e completamento della politica agricola comune; di partecipazione delle Comunità al *Kennedy Round*; di realizzazione dell'Unione doganale; di politica sociale; di stabilimento dei cittadini degli Stati membri nel territorio di altri Stati membri; di politica commerciale; di armonizzazione delle legislazioni fiscali.

L'Italia ha il dovere politico, giuridico e morale verso la Comunità e verso gli altri Paesi membri ed ha, soprattutto, un innegabile interesse socio-economico di seguire con strumenti legislativi e amministrativi pronti, solleciti e agili l'evolversi della politica comunitaria.

Il punto d'arrivo di essa sarà dato dalla istituzione di una autorità supranazionale e di un Parlamento eletto a suffragio universale e diretto.

L'Italia persegue questo obiettivo.

Ma fin da ora ogni remora interna in questo settore, a qualsiasi causa dovuta, contrasterebbe con i fini della politica europeistica che il Parlamento italiano ripetutamente ha affermato: tendere cioè con ogni sforzo, a fini ultimi di pace e di benessere generale, « a rafforzare l'unità delle economie europee e ad assicurarne lo sviluppo armonioso, riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite » (vedi premesse del Trattato di Roma).

L'argomento più valido che possa darsi per sostenere la indifferibile necessità del disegno di legge in esame sta nella considerazione che esso è appunto uno degli strumenti cui si è accennato, validi per una azione sollecita ed efficiente per il conseguimento, nel tempo breve, degli obiettivi comunitari.

Perciò la 3<sup>a</sup> Commissione ne chiede l'approvazione all'Assemblea.

JANNUZZI, relatore

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Art. 1.**

Il Governo è autorizzato per tutta la durata della terza tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, che ha avuto inizio il 1° gennaio 1966, ad emanare, con decreti aventi forza di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica e nei programmi generali approvati in base ai Trattati medesimi, le norme necessarie:

a) per dare esecuzione alle misure previste:

1) dagli articoli 11, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 115, 117, 118, 119 e 120 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e dal Protocollo relativo al commercio interno tedesco;

2) dai Capi III, VI e IX del Titolo secondo del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

b) per assicurare, conformemente all'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e all'articolo 192 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Regolamenti già operanti nell'ordinamento dello Stato a norma dell'articolo 189 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, dalle Direttive e dalle Decisioni emessi dagli organi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita;

c) per stabilire le sanzioni amministrative e le pene per le infrazioni alle norme di cui alla lettera b), nei limiti dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno, applicabili congiuntamente o alternativamente.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*).

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica, anche in relazione alla presente delega.

Art. 2.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, entro il periodo della terza tappa, con decreto avente forza di legge ordinaria, le norme per dare applicazione alla Decisione 21 dicembre 1965 della Commissione della Comunità economica europea concernente la nuova aliquota del diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione, verso altri Stati membri, delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi, ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi, tasse e prelievi.

Con tale decreto sarà stabilito il periodo di efficacia conformemente a quanto previsto nella citata Decisione.

Art. 3.

Il Governo emanerà le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

Art. 4.

All'onere per il pagamento della quota di contribuzione dovuta al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in lire 30.300 milioni nell'anno finanziario 1967 e in lire 114.700 milioni nell'anno finanziario 1968, si farà fronte: quanto a lire 2.300 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967; quanto a lire 28.000 milioni, con l'entrata derivante dall'applicazione del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

All'onere per il pagamento della quota di contribuzione dovuta al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, di lire 30.300 milioni per l'anno finanziario 1967 e di lire 114.700 milioni per l'anno finanziario 1968, si farà fronte mediante corrispondenti riduzioni, di pari importo, degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

(Segue: *Testo del Governo*)

l'articolo 4 del Regolamento numero 130/66 della Comunità economica europea e quanto a lire 114.700 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

All'onere annuo di 30 milioni di lire derivante dall'applicazione dell'articolo 50 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, si farà fronte negli anni finanziari 1967 e 1968, con lo stanziamento del Capitolo 1255 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per gli stessi anni finanziari.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 51 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, si farà fronte, nell'importo di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1966, a carico del fondo iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno, e, nell'importo di lire 200 milioni e di lire 500 milioni, rispettivamente per gli anni finanziari 1967 e 1968, mediante corrispondenti riduzioni, di pari importo, degli stanziamenti disposti negli stati di previsione della spesa del medesimo Ministero per gli anni finanziari 1967 e 1968.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, nell'importo di lire 400 milioni, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

*Identico.*

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 51 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea si farà fronte: quanto a lire 200 milioni, per l'anno finanziario 1966, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario suddetto, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 200 milioni, per l'anno finanziario 1967, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 500 milioni, per l'anno finanziario 1968, con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario suddetto.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*